

Freno anche agli sconti automatici sui danni

Rosa Sciatta

A poco più di un mese dall'entrata in vigore della legge 1/2026 le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti hanno già iniziato a confrontarsi con i due principali pilastri della riforma: la tipizzazione della colpa grave e l'obbligatorietà del potere riduttivo dell'addebito. Le prime decisioni evidenziano interpretazioni non sempre convergenti.

Un primo orientamento emerge dalla sentenza 82/2026 della sezione Lazio. Il caso riguardava un funzionario tecnico di un piccolo Comune, citato dalla Procura contabile per un danno erariale da 31.264 euro, derivante da interessi e rivalutazione maturati a seguito del ritardo nel pagamento di crediti certificati e ceduti a una banca. La sezione ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la condotta contestata integri, al più, colpa lieve o lievissima. Ma nella motivazione il collegio ha affrontato il tema del potere riduttivo. Secondo i giudici, le esigenze che hanno ispirato la norma — in particolare il fenomeno della «paura della firma» e della burocrazia difensiva — possono essere fronteggiate con una corretta applicazione del parametro della colpa grave. In questa prospettiva, il potere riduttivo non assumerebbe carattere automatico.

Diversa è l'impostazione della sezione Lombardia (sentenza 41/2026), su un caso di danno erariale indiretto da malpractice sanitaria. Nel procedimento si contestava alle infermiere l'omessa applicazione delle procedure di sicurezza durante un parto cesareo, che aveva determinato la permanenza nel corpo della paziente di una garza chirurgica di circa 30 centimetri. Il collegio ha riconosciuto la colpa grave per violazione delle regole di sicurezza, ritenendo tuttavia che la nuova definizione di colpa grave — modellata su categorie tipiche dell'attività amministrativa provvedimentale — non fosse applicabile ad attività o comportamenti materiali, come quelle sanitarie. Ancora diverso è l'approccio della sezione Puglia (ordinanza 11/2026), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Il caso riguardava un danno erariale indiretto di 117.848 euro addebitato a un medico ospedaliero per un intervento alla spalla eseguito con tecnica ritenuta obsoleta.

Le prime applicazioni giurisprudenziali mostrano dunque un quadro interpretativo ancora fluido, nel quale emergono letture divergenti sia sulla portata della colpa grave tipizzata sia sulla natura obbligatoria o discrezionale del potere riduttivo. Sarà verosimilmente la giurisprudenza costituzionale, oltre che il consolidarsi degli orientamenti delle sezioni regionali e centrali della Corte dei conti, a definire nei prossimi mesi l'effettiva portata sistematica della riforma del 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

